DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2001

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea

[notificata con il numero C(2001) 2525]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Guinea per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione della Guinea in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In particolare, la «Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)» del «Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

(4) Tuttavia, l'ispezione effettuata in Guinea ha mostrato alcune carenze in merito alle condizioni igieniche degli stabilimenti di trasformazione e preparazione dei prodotti della pesca. Sono state inoltre constatate carenze nei controlli sanitari sulla trasformazione e la preparazione dei prodotti suddetti. Può essere pertanto autorizzata l'importazione nella Comunità europea soltanto dei prodotti della pesca che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di trasformazione o di preparazione diversa dalla refrigerazione o dal congelamento.

(5) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

(7) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio [3], allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DNPM alla Commissione. La DNPM è pertanto tenuta ad accettare l'osservanza delle disposizioni pertinenti previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

(8) La DNPM ha fornito garanzie ufficiali per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti non trasformati, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

(9) Tuttavia, l'ispezione ha rilevato alcune carenze nella procedura seguita dalla DNPM per il riconoscimento o la sospensione degli stabilimenti e delle navi. Di conseguenza, la modifica dell'elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni esige una nuova ispezione in loco da parte di esperti della Commissione.

(10) Tenuto conto dei risultati dell'ispezione, ai prodotti della pesca importati dalla Guinea non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio [4].

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.
[4] GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)» del «Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture» è l'autorità competente in Guinea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca ai requisiti della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca originali della Guinea devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla refrigerazione o dal congelamento;
2) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
3) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
4) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «GUINEA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DNPM, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Quando importano prodotti della pesca dalla Guinea, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla decisione 94/360/CE.

Articolo 5

L'allegato B viene modificato solo sulla base dei risultati di un'ispezione in loco.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari o provenienti dalla Guinea destinati alla Comunità europea, ad esclusione dei prodotti d'acquacoltura, dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento: .....

AVVISO AL POSTO D'ISPEZIONE FRONTALIERO DELLA COMUNITÀ

La riduzione di frequenza dei controlli materiali prevista dalla decisione 94/360/CE non si applica alle spedizioni di prodotti della pesca sotto indicate

Paese speditore: **GUINEA**

Autorità competente: «Direction Nationale des Pêches Maritimes (DNPM)» del «Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture»

I. **Identificazione dei prodotti della pesca**

— Descrizione dei prodotti della pesca:

— Specie (nome scientifico): .....

— Stato e tipo di trattamento ([1]): .....

— Numero di codice (eventuale): .....

— Tipo d'imballaggio: .....

— Numero dei colli: .....

— Peso netto: .....

— Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: .....

II. **Origine dei prodotti della pesca**

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DNPM per l'esportazione verso la CE:

.....

III. **Destinazione dei prodotti della pesca**

I prodotti sono spediti

da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

mediante i seguenti mezzi di trasporto: .....

.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: .....

.....

([1]) Vivo, refrigerato, congelato.

IV. **Certificato sanitario**

— L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:

1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;

2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, congelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;

5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;

6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.

— Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 2001/634/CE.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro ufficiale ([2])

.....
(firma dell'ispettore ufficiale) ([2])

.....
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([2]) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI DELLE NAVI

N. di riconoscimento	Nome	Città/regione	Date limite di riconoscimento	Categoria
001/N/MPA/DNPM	Chaico 7 (Soguipi)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
003/N/MPA/DNPM	Elini — S (Gregui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
004/N/MPA/DNPM	Thiangui 3 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
011/N/MPA/DNPM	Takamar 6 (Soguipi)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
014/N/MPA/DNPM	Ettipesca 2 (Full Fish Trading Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
015/N/MPA/DNPM	Ettipesca 3 (Full Fish Trading Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
016/N/MPA/DNPM	Ettipesca 6 (Full Fish Trading Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
017/N/MPA/DNPM	Albarka (Asti Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
018/N/MPA/DNPM	Figuereo 14 (Alamari)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
020/N/MPA/DNPM	Espadeiro (Sopem-Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
021/N/MPA/DNPM	Daniaa (Sipem-Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
029/N/MPA/DNPM	Thiangui 1 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
030/N/MPA/DNPM	Thiangui 2 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
031/N/MPA/DNPM	Thiangui 5 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
032/N/MPA/DNPM	Sea Horse 1 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
033/N/MPA/DNPM	Sea Horse 2 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
034/N/MPA/DNPM	Snam 1 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
035/N/MPA/DNPM	Snam 2 (Thiangui-Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
036/N/MPA/DNPM	Inaara (Sipem-Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
037/N/MPA/DNPM	Aroa (Sipem-Guinee)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
041/N/MPA/DNPM	Mihalis (Guinee-Entreprise)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
042/N/MPA/DNPM	Guetndar (Sip-Bourouma)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
043/N/MPA/DNPM	Grecoland I (Grecoland Fishing Company)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
050/N/MPA/DNPM	Gnalen (Josemar)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV
051/N/MPA/DNPM	Jeong IN N. 15 (Ban-Ma Peche)	PORT AUTONOME CONAKRY		ZV

N. di riconoscimento	Nome	Città/regione	Date limite di riconoscimento	Categoria
005/E/MPA/DNPM	Nicola Peche	KIPE		PP
044/E/MPA/DNPM	Dauphin	ALMAMYA		PP
045/E/MPA/DNPM	OK - Fishing	MADINA		PP
046/E/MPA/DNPM	Progui	MADINA		PP
047/E/MPA/DNPM	Jasmin - Trading House	YENGUEMA		PP
048/E/MPA/DNPM	Sokaly - Peche	KAPORO		PP
049/E/MPA/DNPM	Safri - Peche	BONFI		PP

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant).
ZV: Nave officina (Freezer Vessel).